acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DSCPI

Alla DOPRI-GESRI

Alla DIRTC-IAUTC

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori taglio di vegetazione delle aree pertinenti ed adiacenti gli Acquedotti di adduzione primaria compreso opere e Acquedotti collegati ubicate nel agro del Comune di Venosa (PZ)
Impianto	
U.T.	Direzione Operativa VESAP
Descrizione del disservizio	Perdite idriche e messa insicurezza opere
Motivi dell'emergenza	Disservizio alimentazione idrica e messa in sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05 luglio 2017
Primi interventi adottati	
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori taglio di vegetazione delle aree pertinenti ed adiacenti gli Acquedotti di adduzione primaria compreso opere e Acquedotti collegati ubicate nel agro del Comune di Venosa (PZ)
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.P.A. con sede in Bari alla Via S. Caterina, 31
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di Fiducia che opera sui grandi vettori AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 10.631,25
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi appalti precedenti - I prezzi dalla verifica effettuata sono vantaggiosi per AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo
Allegati	Verbale di somma urgenza

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico Euro	**10.631,25**			**Investimenti**		**Euro**

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area VESAP

Si autorizza: Il Dirigente DIRAP

REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. N° 133

Oggetto: DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge regionale 22.02.2005, n. 13 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" ed in particolare l'Art. 4 che demanda al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi che, di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi viene attivata la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili;

TENUTO CONTO dell'andamento climatico stagionale, caratterizzato da elevate temperature e deficit idrico, che evidenzia situazioni di particolare criticità su tutto il territorio regionale;

RITENUTO quindi, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, di stabilire l'inizio del periodo di grave pericolosità sull'intero territorio regionale a far data dal 20 giugno e fino al 15 Settembre, allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva in corso:

Tutto ciò premesso,

DECRETA

In tutto il territorio regionale e per l'anno in corso il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è stabilito, dal 20 giugno al 15 Settembre 2017.

Pagina 1 di 2

Nel suddetto periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'Art.12 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

Per quanto non esplicitamente previsto nella succitata Legge regionale 22.02.2005, n. 13 si rimanda al disposto dell'art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Potenza, 15 GIU. 2017

PITTELLA

CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

www.comune.venosa.pz.it – pec: comune.venosa@certposta.biz

SEGRETERIA DEL SINDACO

A Sua Ecc.za il Prefetto della Provincia di Potenza
piazza Mario Pagano n. 1
85100 POTENZA
pec: *prefettura.prefpz@pec.interno.it*

Al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata
Viale delle Regioni
85100 POTENZA
pec: *presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it*

Comando Stazione Carabinieri di Venosa
Via del Bimillenario Oraziano
85029 VENOSA
pec: *tpz26824@pec.carabinieri.it*

Alla Provincia di Potenza
Settore Viabilità
Piazza delle Regioni n. 1
85100 POTENZA
pec: *protocollo@pec.provinciapotenza.it*

All'ANAS sede di Potenza
Via Nazario Sauro n. 10
85100 POTENZA
pec: *841148@postacert.stradeanas.it*

Al Corpo Forestale dello Stato
Stazione di Venosa
Via Campania n. 25
85029 VENOSA (PZ)
pec: *cs.venosa@peccorpoforestale.it*

Al Comandante della Polizia Locale
SEDE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' DI INCENDI BOSCHIVI. D.P.G.R. N. 133 DEL 15.06.2017. Trasmissione Ordinanza Sindacale n. 9/2017 del 04.07.2017.

Per quanto di Competenza, si trasmette copia dell'**Ordinanza Sindacale n. 9/2017 del 04.07.2017**, relativa al Periodo rischio incendio boschivo ed alla regolamentazione per la Bruciatura delle stoppie.

Distinti Saluti.

Il Sindaco
dott. Tommaso Gammone

R.P./M.P.

ORIGINALE

CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

www.comune.venosa.pz.it PEC comune.venosa@certposta.biz

Registro Generale n. 32 del 04-07-2017

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 04-07-2017

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' DI INCENDI BOSCHIVI. D.P.G.R. N. 133 DEL 15.06.2017.

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale n° 42 del 10 Novembre 1998;

Vista la Legge n° 353 del 21 Novembre 2000;

Vista la Legge Regionale n° 22 del 21 giugno 2002;

Vista la Legge Regionale n° 13 del 22 febbraio 2005;

Visto il D.P.G.R. n° 133 del 15.06.2017;

O R D I N A

- In tutto il territorio del Comune di Venosa e per l'anno in corso, il periodo a rischio di incendio boschivo è fissato dal **20 Giugno al 15 Settembre 2017**; pertanto, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 22.02.2005 n° 13 e all'art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353.
- Nel territorio del Comune di Venosa la bruciatura delle stoppie dovrà avere inizio non prima del 15 Luglio p.v.
- Il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una "precesa" lungo il perimetro consistente nella

lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti. La "precesa" perimetrale, è ridotta a cinque metri nel caso in cui l'estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro. Detta "precesa" può essere ridotta a cinque metri, qualunque sia l'estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre, condotte da soggetti anch'essi obbligati alla realizzazione della "precesa". La larghezza della "precesa" deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l'estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.

- La bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali dovrà effettuarsi esclusivamente di mattina, in condizioni atmosferiche normali e in giornate prive di vento, non prima delle ore 4,00 (a. m.) e il totale spegnimento dovrà avvenire entro le ore 10,00 (a. m.);
- L'operazione di bruciatura dovrà essere effettuata dagli interessati, coadiuvati da personale idoneo ed assistita fino al completo spegnimento di ogni forma di combustione. Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Venosa competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo.

Ferma restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni saranno soggette alle sanzioni amministrative - pecuniarie previste dall'art. 12 della L.R. n° 13 del 22.02.2005.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, al Presidente della Giunta della Regione Basilicata, al Comando Stazione Carabinieri di Venosa, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Venosa, al Settore Viabilità della Provincia di Potenza, all'ANAS, alle Ferrovie dello Stato, al Comando di Polizia Locale di Venosa;
- la pubblicazione della stessa all'Albo pretorio online del Comune fino al 15.09.2017.

Il Comando di Polizia Locale, gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della verifica dell'ottemperanza all'ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste.

Servizio referente del procedimento: Area SERVIZI AL TERRITORIO – responsabile arch. Elisabetta Pescuma.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 119.

COMUNE DI VENOSA

Il Sindaco
dott. TOMMASO GAMMONE